



Città Metropolitana di Roma Capitale	
Ufficio 4/1	Anno 2017
Classificazione PTA 2.3	Fascicolo 1
N.	Data

**Ai Sindaci**

**del territorio della provincia di Roma**

**Alla Regione Lazio  
Direzione regionale Territorio,  
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti  
Arch. Manuela Manetti  
territorio@regione.lazio.legalmail.it**

*Area Autorizzazioni ordinarie impianti gestione rifiuti, bonifiche,  
verifiche e valutazioni progetti inerenti la raccolta differenziata  
Rep. istruttoria: Giorgio Sabi - Tel. 06/67663367  
Rep. procedimento: Ernesto Boffa - Tel. 06/67663328*

**A Roma Capitale  
Dipartimento Tutela Ambientale  
Dott. Pasquale Libero Pelusi  
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it**

**e p.c. Al Consigliere metropolitano delegato  
all'Ambiente e Polizia Locale  
della Città metropolitana di Roma Capitale  
Dott. Matteo Manunta  
SEDE**

**OGGETTO: Individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.**

Egregio Sindaco,

la legge regionale 27/98 all'art. 11 comma c) stabilisce che "... le province adottano, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi: [...] *Ref. que PD*

c) l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto".

Tale principio viene ribadito all'art. 197 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che al comma d) stabilisce tra le competenze assegnate alle province sulla gestione dei rifiuti "l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti."





Come previsto dalla normativa per ciascuna singola area sensibile è stato individuato il relativo bacino drenante che per i numerosi laghi vulcanici della Provincia è delimitato e circoscritto dal cratere vulcanico la cui sommità fa da spartiacque.

- Zone di interesse archeologico (L. 431, lettera m) e delle Aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse artistico, storico, archeologico;
- Aree con presenza di mobili e immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica oltre che punti panoramici da cui ammirare le bellezze naturali;

**I fattori di attenzione progettuale** previsti dalla normativa sempre all'interno degli aspetti ambientali vengono suddivisi:

- Prossimità alle aree con presenza di beni mobili e immobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare le bellezze naturali;
- Aree boscate;
- Visibilità del sito, in particolare da località turistiche e da punti panoramici: la realizzazione di impianti in aree contigue ad aree di pregio può rappresentare un'intrusione indesiderata. In sede di localizzazione si procederà alla valutazione delle interferenze causate dall'eventuale insediamento con le indicazioni della pianificazione paesistica regionale provinciale. Deve essere considerata la visibilità del sito dai centri abitati, da luoghi e strade panoramiche. Sono considerati penalizzati i siti che ricadono all'interno di una fascia minima di rispetto, fissata in 500 ml., dai percorsi e dai punti panoramici.

Infine per quanto riguarda **i fattori preferenziali** per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti, vengono considerati negli aspetti ambientali, la baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti di gestione dei rifiuti.

#### **Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo**

**I fattori escludenti** definiti dalla normativa e relativi a questo gruppo vengono suddivisi:

- Aree esondabili; il piano prevede di escludere dalla localizzazione le aree a rischio di esondazione valutate con un  $T_r=200$  anni, o destinate ad opere di contenimento delle piene;
- Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile. Il D.P.R. n. 236/88 fissa una fascia di rispetto a tutela delle varie fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile. La fascia di rispetto ha funzione di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico censite. Nelle "zone di rispetto", all'interno delle quali è inclusa la "zona di tutela assoluta", adibita esclusivamente alle opere di presa e di servizio, sono vietati: lo stoccaggio di rifiuti e gli impianti di trattamento dei rifiuti. L'estensione della fascia di rispetto non deve essere inferiore a 200 m. rispetto al punto di captazione o alla distanza stabilita in base a specifiche analisi di rischio idrogeologico. Tali aree sono state perimetrate dal servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma, ma prendono in considerazione solo alcuni pozzi quindi non si può considerare esaustivo.
- Aree a rischio idrogeologico, tutelate dalla L. 267/98 (conversione del D.L. 180/98), a pericolosità molto elevata (Pi4), pericolosità elevata (Pi3), a rischio molto elevato (Ri4), a rischio elevato (Ri3): la legge 183 del 1989 è di grande importanza per quel che riguarda la gestione della risorsa idrica ed afferma in maniera definitiva un concetto fondamentale: il bacino idrografico. Tale legge identifica i bacini di rilievo nazionale e quelli di rilievo interregionale e stabilisce che bacini più piccoli di rilevanza regionale possono essere identificati dalle regioni. Inoltre stabilisce che ogni bacino deve essere governato da una "Autorità di bacino" che agisce in conformità agli obiettivi dalla presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.



pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada; per nucleo significativo si intende un insieme di edifici compreso tra 10 e 25 che non distino più di 30 metri l'uno dall'altro.

L'indicazione legislativa di procedere alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti in aree industriali (indicazione valida per tutte le tipologie d'impianti ad eccezione delle discariche) "sancisce" la possibilità di convivenza di tali impianti con le funzioni che ordinariamente si svolgono in un ambito urbano. Gli standard prestazionali che oggi possono essere garantiti sono tali da far sì che non apportino significative alterazioni della qualità ambientale preesistente. Non è possibile negare che la presenza di un impianto di trattamento termico rappresenta un elemento di significativa alterazione della percezione che i residenti hanno delle caratteristiche del proprio territorio, della sua qualità ambientale e delle possibilità di godimento. Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, alla presenza di possibilità alternative, si ritiene siano sicuramente preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata densità abitativa.

- Siti in fascia di rispetto da infrastrutture: per motivi di sicurezza e per consentire eventuali ampliamenti sono previste da varie leggi e dalla pianificazione territoriale delle fasce di rispetto per strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, beni militari, cimiteri, gasdotti e oleodotti.
  - ✓ Autostrade 60 m
  - ✓ Strade di grande comunicazione 40 m
  - ✓ Strade di media importanza 30 m
  - ✓ Strade di interesse locale 20 m
  - ✓ ferrovie 30 m
  - ✓ aeroporti 300 m
  - ✓ cimiteri 200 m
- Aree agricole di particolare pregio: sono penalizzati gli impianti adiacenti ad aree agricole che, per caratteri pedologici, per disponibilità di rete irrigua e per tipo di coltura (vigneti D.O.C., oliveti, colture biologiche, etc), costituiscono una risorsa di particolare interesse provinciale e regionale.
- Condizioni meteorologiche: si considerano i venti dominanti a livello locale. Si identificano eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti sottovento rispetto ad impianti esistenti. Il criterio assume valenza penalizzante per gli impianti ubicati sopravento ad aree residenziali o strutture sensibili. La Normativa prevede di considerare come fattore escludente il microclima sfavorevole alla diffusione degli inquinanti, dove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza.

Infine ***i fattori preferenziali*** per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti sono:

- Aree militari o di interesse strategico nazionale
- Aree industriali dismesse
- Centrali termoelettriche dismesse
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti, la preesistenza di infrastrutture quali viabilità di accesso, sottostazioni elettriche, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati, morfologia del sito pianeggiante.

La pianificazione deve inoltre tenere conto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguarda i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili, come indicato nell'art. 131 del D.Lgv. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".





- i canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno;
- i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermini di 50 metri;

Le **tavole C** contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termini di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica. Queste tavole hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.

Raggruppando tutti i fattori di esclusione si ottiene il piano delle aree non idonee all'ubicazione degli impianti.

I criteri di localizzazione degli impianti, così come definiti nella normativa regionale, hanno costituito la base per implementare una metodologia che, partendo dalla graduazione delle idoneità delle aree rimanenti dopo la perimetrazione delle aree non idonee, ha come obiettivo finale quello di fornire uno strumento che possa assistere l'amministrazione nell'identificazione di aree idonee per la localizzazione di diverse tipologie di impianti.

### **Conclusioni**

Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire una mappatura delle aree idonee e non idonee per il posizionamento degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, da poter mettere a disposizione delle amministrazioni locali e statali per la futura localizzazione di siti, arrivando alla definizione delle aree non idonee e quindi delle cosiddette "aree bianche". Tali aree bianche, non vanno comunque considerate come univocamente e definitivamente individuate, ciò a causa della continua evoluzione del territorio e dei caratteri che lo contraddistinguono.

Vanno comunque sempre viste come una fase preliminare che deve essere seguita da studi più specifici e dettagliati per quanto riguarda morfologia, geologia del sito e tutte le altre caratteristiche che possono rendere un'area più o meno idonea in funzione del tipo di impianto da realizzare e delle caratteristiche degli eventuali rifiuti che saranno gestiti o stoccati.

Si rimane a disposizione per le eventuali osservazioni che dovranno essere inviate entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente e si inviano cordiali saluti.

**Il consigliere delegato**  
Matteo Manunta

**la dirigente**  
dott.ssa Paola Camuccio

*Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs.82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il Servizio 1 dello scrivente Dipartimento IV.*

